

REGOLAMENTO

AREA SOSTA CAMPER E ROULOTTE

ART 1

IL presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area sosta camper e roulotte, con il pagamento della quota giornaliera, l'utente s'impegna ad osservarlo e rispettarlo nell'interesse del buon funzionamento dell'area.

ART 2

L'area di sosta è istituita con ordinanza sindacale, ai sensi dell'art 7 comma 1 lettera H del Dlgs 285/1992 e disciplinata dai seguenti testi normativi:

- Decreto Legislativo 30/04/1992 n 285 e successive modifiche ed integrazioni
- Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n 495 e successive modifiche ed integrazioni
- Legge Regione Piemonte 31/08/1970 n 54 e s.m.i.

Le integrazioni e le modifiche di questo regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo statuto comunale e dal regolamento stesso. All'interno dell'area potranno essere esposti, al fine di meglio regolamentarne l'uso pannelli segnaletici, indicanti istruzioni specifiche alle quali l'utente dovrà attenersi.

ART 3

La sosta nell'area è permessa ad autocaravan e roulotte, stabilita per un massimo di 20 (venti) giorni e su autorizzazione comunale, dietro richiesta dell'utente può essere rinnovata per altri 20(venti) giorni. **Non sono ammesse tende e simili.** I trasgressori saranno allontanati dall'area .

ART 4

Coloro che sostano nell'area camper, sono tenuti a registrarsi con il pagamento della quota giornaliera, direttamente al personale incaricato se presente, che altrimenti può essere reperito al numero indicato sulle locandine informative.

Il tagliando della ricevuta di pagamento deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza del veicolo.

ART 5

Il gestore dell'area sosta è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati.

-E' vietato occupare uno spazio eccedente il posteggio, la sosta è consentita solo nelle apposite piazzole delimitate.

-E' vietato sostare lungo il passaggio delle aree di manovra ed in prossimità dell'accesso all'area, ostacolando il transito degli altri veicoli.

-E' vietato l'utilizzo dell'acqua per lavare tutti i veicoli, è autorizzato solamente il carico del serbatoio delle acque chiare.

-E' vietato accendere fuochi a diretto contatto con il terreno, scavare buche anche di piccole dimensioni, lavare veicoli, accendere generatori di corrente.

-E' vietato depositare rifiuti al di fuori degli appositi cassonetti.

-E' vietato lo scarico delle acque chiare e scure al di fuori degli appositi pozzetti, con obbligo durante la marcia di tenere chiusi gli scarichi e di accertarsi che non vi siano perdite.

-E' vietato all'interno dell'area ogni genere di gioco, disturbi o danni a cose e persone, con obbligo del guinzaglio per i cani e la pulizia dei loro escrementi,

ART 6

L'area di sosta non è custodita, pertanto il gestore è esonerato da ogni responsabilità in ordine di danni a cose o persone, che si verificassero al suo interno.

ART 7

E' autorizzata l'applicazione di idonee tubazioni alla presa dell'acqua, presente all'interno dell'area per convogliarla negli appositi serbatoi dei veicoli, **solamente per il tempo necessario al riempimento della cisterna**. L'uso delle tubazioni non deve compromettere la circolazione e la sicurezza dell'area.

ART 8

Nell'area dell'impianto di smaltimento igienico sanitario di pertinenza, all'art 378 del DPR 495/92, dopo ogni uso l'utente deve provvedere alla pulizia esterna dell'area di scarico.

E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido; ai sensi dell'art 185 commi 4 e 5 del Dlgs 285/92 è vietato lo scarico di rifiuti organici, delle acque chiare e scure su strade pubbliche; comunque al di fuori degli impianti di smaltimento igienico sanitario.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta una sanzione amministrativa prevista dall'art 185 comma 6 del Dlgs 285/92.

L'accesso all'area è comunque garantita anche a coloro che vogliono effettuare lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua.

ART 9

La violazione anche di solo una delle disposizioni precedenti, può a discrezione della Direzione, comportare la risoluzione del contratto con l'utente e l'immediato

allontanamento dall'area sosta, e la segnalazione agli organi competenti di polizia giudiziaria.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia.

Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili ed amministrative e la previsione delle specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme di questo regolamento, comporta una sanzione amministrativa con pagamento di una somma in denaro da un minimo di euro 25.00 ad un massimo di euro 150.00.

ART 10

L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.

ART 11

L'accesso delle autocaravan e roulotte all'area camper è a pagamento, in base alle tariffe che verranno annualmente deliberate dalla Giunta Comunale e restano in vigore fino al successivo nuovo atto.

Usseglio, 10 aprile 2015